

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Approvato con DCC n° 35 del 26 settembre 2005

TITOLO 1 – Quadro legislativo e strumenti attuativi

art. 1.1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1 Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti l'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività rumorose nell'ambito del territorio comunale.
- 2 Il presente regolamento definisce le norme attuative che sul territorio del Comune di Cavallerleone disciplinano la concreta attuazione delle competenze comunali in materia di acustica, così come definite dalla Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dalla L.R. 20 Ottobre 2000, n° 52.
- 3 Il rispetto del presente regolamento compete, per quanto attinente, a chiunque nell'ambito del territorio comunale eserciti attività o ponga in essere comportamenti dal presente regolamento disciplinati.

art. 1.2 – Competenze comunali in materia di acustica

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) L. 447/95 e L.R. 52/2000;
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della precedente lettera a);
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) L.447/95, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio del permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'art. 14, comma 2 L. 447/95;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2. Al fine di cui al precedente comma 1, lettera e), i Comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
3. I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) L. 447/95, secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) L. 447/95. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95.

art. 1.3 – Piano di Classificazione Acustica

1. Con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/04 il Comune di Cavallerleone ha approvato il Piano di Classificazione Acustica Comunale, redatto secondo le Linee Guida della Regione Piemonte; il Piano è entrato in vigore al termine dell'iter stabilito dalla L.R. 52/2000 con la Pubblicazione sul B.U.R. n 43 del 28/10/2004
2. Il Piano di Classificazione Acustica è consultabile presso gli Uffici Comunali nei giorni e orari di apertura al pubblico.
3. Il Piano di Classificazione Acustica suddivide l'intero territorio comunale in zone acusticamente omogenee, ad ognuna delle quali è stata attribuita una delle sei classi che la L. 447/95 stabilisce per la definizione dei diversi gradi di tutela acustica previsti in funzione della destinazione d'uso del territorio.
4. In applicazione al D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il tempo di riferimento diurno dalle 06.00 alle 22.00 e notturno dalle 22.00 alle 06.00. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge Quadro 447/95:
 - a) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - b) valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - c) valore di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

d) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale nel tempo di riferimento;
- b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale nel tempo di osservazione del fenomeno inquinante e il rumore residuo.

Il Comune di Cavallerleone, non ravvisando la necessità di avvalersi della facoltà concessa dalla Legge Quadro 447/95 di adottare limiti più restrittivi, ha adottato i limiti di zona sotto riportati:

Tabella 1 - valori limite di emissione - Leq in dB(A) (Art. 2)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 2 - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (Art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 – valori di qualità - Leq in dB(A) (Art. 7)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

art. 1.4 – Zone particolari

- 1 I valori limite di inquinamento acustico riportati nelle Tabelle 1 e 2 dell'art. 1.3 comma 4 del presente Regolamento, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (individuate dai relativi decreti attuativi) alle infrastrutture di trasporto presenti sul territorio del Comune di Cavallerleone.

All'esterno delle fasce di pertinenza dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare i limiti riportati all'interno della Tabella 1 dell'art. 1.3 comma 4 del presente Regolamento. All'interno di tale fasce le sorgenti sonore diverse dalle infrastrutture di trasporto devono rispettare, nel loro insieme i limiti di cui alla Tabella 2 dell'art. 1.3 comma 4, secondo la classificazione che è stata assegnata a quella porzione di territorio.

art. 1.4.1. – Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviarie

- 1 Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture di trasporto ferroviarie sono individuate all'interno del D.P.R. 459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di competenza ferroviarie della larghezza di:

- a) 250 m per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante della larghezza di 150 m denominata fascia B.
 - b) 250 m per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- 2 In applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 459/98 all'interno delle rispettive fasce esistenti, delle loro varianti, delle infrastrutture di nuove realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti o delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore ai 200 km/h, nonché delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, sono definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione di rumore (Tabella 4).

Tabella 4 – Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture di trasporto ferroviarie

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Velocità di progetto non superiore a 200 km/h	Scuole, ospedali, case di riposo e di cura	50	40 (non si applica alle scuole)
	FASCIA A	70	60
	FASCIA B	65	55
Velocità di progetto superiore a 200 km/h	Scuole, ospedali, case di riposo e di cura	50	40 (non si applica alle scuole)
	FASCIA (come definito al punto b) Art. 4 comma 2)	65	55

art. 1.4.2. – Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali

- 1 Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali sono individuate all'interno del D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge 26 Ottobre 195 n. 447". Fermo restando le fasce territoriali di pertinenza acustica fissate dal Decreto per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D. IL Comune di Cavallerleone in applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 142/04 ha fissato limiti di immissione all'interno delle fasce di pertinenza acustica per le strade di tipo E – urbane di quartiere e F – strade locali (Tabella 5 e Tabella 6)

Tabella 5 – Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica) (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	60**	50**

* per le scuole vale solo il limite diurno

** per le strade locali il limite di immissione acustica, nel caso di attraversamento di zone di classe IV, V e VI va considerato come valore limite diurno 65 dB(A) e come valore limite notturno 55 dB(A).

Tabella 6 – Strade esistenti ed assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	50	40	65	55
F - locale		30	50	40	60**	50**

* per le scuole vale solo il limite diurno

** per le strade locali il limite di immissione acustica, nel caso di attraversamento di zone di classe IV, V e VI va considerato come valore limite diurno 65 dB(A) e come valore limite notturno 55 dB(A).

art. 1.4.3 – Aree adibite a manifestazioni di carattere temporaneo

1. Per lo svolgimento della manifestazioni di carattere temporaneo e mobile all'aperto il Comune individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni di carattere temporaneo o mobile all'aperto. A tale scopo sono state individuate le seguenti aree:

- area centrale del paese costituita dalla Piazza S. Maria. L'area si trova in prossimità dell'edificio scolastico, ne consegue che non potrà essere permesso lo svolgimento delle manifestazioni durante l'orario di svolgimento delle attività scolastiche;
- Campo Sportivo Comunale .

2. E' facoltà del Comune, fermo restando l'elenco di cui al precedente comma 1, autorizzare spettacoli a carattere temporaneo anche in altri siti, con autorizzazione motivata e con riferimento a esigenze specifiche o considerazioni di opportunità giustificanti la localizzazione atipica.

3. Nel caso in cui i responsabili dell'attività temporanea prevedano di non superare i limiti della classe acustica di appartenenza dell'area, oppure i responsabili dell'attività temporanea prevedano di superare i limiti acustici della classe acustica dell'area, ma di non superare il limite di emissione sonora, al perimetro della zona nella quale si svolge la manifestazione, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti, e con orari dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 24 danno segnalazione di ciò con una dichiarazione da presentarsi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

4 Qualora si prevedano superamenti dei limiti e/o degli orari indicati al comma 3 della presente sezione i responsabili dell'attività temporanea devono presentare istanza di richiesta di autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo.

Tale istanza deve richiedersi al Comune 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, e deve essere accompagnata da apposita valutazione previsionale di impatto acustico.

5 L'autorizzazione in deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto dei limiti acustici definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale; l'autorizzazione in deroga definisce livelli ed orari autorizzati, oltre ad eventuali altre prescrizioni. L'effettiva concessione dell'autorizzazione avverrà subordinatamente ad esame di quanto richiesto.

Art. 1.4.4 – Fasce cuscinetto

1. Le fasce cuscinetto inserite al fine di evitare gli accostamenti critici tra classi, nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cavallerleone ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 52/2000 determinano una discordanza tra la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. ed i limiti di immissione ed emissione fissati dalla classe acustica delle fasce stesse.
2. Nuovi insediamenti produttivi ricadenti in fasce cuscinetto devono essere conformi ai limiti della classe preesistente all'inserimento delle fasce cuscinetto.

Art. 1.4.5 – Accostamenti critici tra zone limitrofe

- 1 Nel caso in cui i valori delle classi acustiche delle aree confinanti differiscono per più di 5 dB(A) ma dalle misure effettuate non risulta un supero dei limiti assoluti di zona non devono essere previsti interventi di risanamento ma vista la potenziale criticità dovranno essere periodicamente monitorati acusticamente a carico delle aziende inserite in zone con salto di classe rispetto alle zone circostanti e con periodicità dalle stesse definite e approvata dal Comune, in quanto l'evoluzione nel tempo delle sorgenti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria potrebbe provocare un supero dei limiti della confinante area avente una classe acustica più tutelata. In questo ultimo caso dovrà essere predisposto un Piano di Risanamento Acustico.

Art. 1.5 – Prescrizioni per le sorgenti sonore

- 1 All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.
- 2 Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 12/11/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

- 3 Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- 4 I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- 5 Le valutazioni di impatto acustico e di clima acustico dovranno essere redatte da un tecnico acustico competente ai sensi della Legge 447/95, nei casi previsti di cui all'art. 3.1 e 3.2.
- 6 Sono fatte salve le prescrizioni del precedente art. 1.4.

art. 1.6 – Strumenti Urbanistici Esecutivi

- 1 Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento si applicano i seguenti Strumenti Urbanistici Esecutivi:
 - a. Piani Particolareggiati;
 - b. Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - c. Piani Esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
 - d. Piani per gli Insediamenti Produttivi;
 - e. Altri Piani specifici.

Tali strumenti devono essere progettati in maniera da garantire una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 52/2000.

- 2 Agli Strumenti Urbanistici sopra elencati dovrà essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico o la Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.) in funzione della tipologia di S.U.E.. Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto secondo il D.G.R. del 02/02/04 n. 9-11616.
- 3 Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico degli Strumenti Urbanistici di cui al comma 1 dovrà essere tenuta in considerazione la rumorosità proveniente da strade, esistenti o in progetto, e in particolare dovrà essere posta cura:
 - allo schema di distribuzione degli edifici e delle aree protette in modo da minimizzare gli effetti delle riflessioni e delle diffrazioni delle onde sonore che caratterizzano il contesto in cui verrà attuato lo strumento esecutivo;
 - alle distanze dalle strade in modo da garantire lo standard di comfort acustico prescritto dai limiti di inquinamento acustico relativi al comparto; ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici;

- alla distribuzione funzionale degli ambienti all'interno dei singoli edifici curando la sistemazione degli ambienti dedicati al riposo lontani dalle sorgenti sonore eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento.
- 4 L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico o della Documentazione Previsionale di Clima Acustico è causa di improcedibilità della domanda di approvazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.
 - 5 Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che determinano una nuova classificazione acustica delle aree oggetto di intervento sono ammissibili laddove il S.U.E. non comporti un accostamento critico tra due aree limitrofe; il P.C.A. dovrà conseguentemente essere adeguato attraverso apposita variante.

TITOLO 2 –Disposizioni relative a permessi di costruire

art. 2.1 – Interventi soggetti a Valutazione di Impatto Acustico.

- 1 Unitamente alla domanda per il rilascio del Permesso di Costruire il proponente deve presentare una Valutazione di Impatto Acustico per i seguenti interventi:
 - nuova costruzione fuori terra e ampliamento di attività produttive e attività agricole;
 - realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale e delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale, provinciale o comunale.
 - centri commerciali polifunzionali
 - realizzazione o potenziamento di:
 - avioporti ed eliporti;
 - strade di Tipo A, B, C, D, E ed F secondo la classificazione di cui al D.L. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi (riproduzione musicale) oppure ove si svolgano attività rumorose ossia bar, locali di pubblico spettacolo, sale pubbliche per biliardi.
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.
- 2 L'assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di rifiuto della concessione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione.
- 3 Nel caso di mutamento di destinazione d'uso di un'unità immobiliare anche in assenza di trasformazione edilizia dell'immobile dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa per le emissioni sonore dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.
- 4 Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto secondo il D.G.R. del 02/02/04 n. 9-11616.

art. 2.2 – Interventi soggetti a Valutazione Previsionale di Clima Acustico

- 1 Unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire il proponente deve presentare una Valutazione Previsionale di Clima Acustico per i seguenti insediamenti:
 - scuole;
 - asili;
 - ospedali;

- case di cura e riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali e di completamento (lotti parzialmente edificati) in prossimità delle opere elencate al precedente art. 2.1 comma 1.
 - Interventi di ampliamento per scuole, asili, ospedali e case di riposo e insediamenti residenziali. Sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma gli interventi di ampliamento per gli edifici di civile abitazione che non superano il 20% della superficie o del volume complessivo dell'immobile.
- 2 La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione di destinazione d'uso di edifici esistenti se la nuova destinazione risulta essere quella scolastica, ospedalieri e per ogni altra attività per la quale la quiete costituisca elemento essenziale.
 - 3 L'assenza della D.P.C.A. è causa di rifiuto della concessione del Permesso di Costruire per carenza di documentazione.
 - 4 Tale documentazione dovrà essere redatta secondo quanto disposto secondo il D.G.R. del 02/02/04 n. 9-11616.

art. 2.3 – Impianti tecnologici

- 1 Gli impianti tecnologici collocati sugli edifici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” poiché tali impianti sono solidali con l'edificio sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” poiché contribuiscono a determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.

art. 2.4 – Requisiti Acustici Passivi

- 1 Il richiedente il Permesso di Costruire deve garantire che all'interno dell'edificio il disturbo acustico sia minimo; a tal fine è tenuto a dichiarare la conoscenza e il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici disciplinati dal D.P.C.M. 05/12/97. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla richiesta di Permesso di Costruire anche per i progetti non soggetti a Dichiarazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 2.2 comma 1.

TITOLO 3 – Disposizioni relative ad attività rumorose permanenti

art. 3.1 – Ambito d'applicazione

- 1 Sono regolamentate in questa sezione le attività definite aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo ossia:
 - Attività industriali, artigianali, agricole e di servizio che comportano l'uso di strumenti , impianti, macchine ed autoveicoli rumorosi;
 - Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono operazioni di carico e scarico merci;
 - Attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali discoteche, sale da ballo, night club e sale gioco;
 - Attività di gestione di strutture o sportive quali campi gioco all'aperto, autodromi, tiro al volo e similari.

art. 3.2 – Rumore interno

- 1 All'interno delle strutture di cui all'art. 3.1 comma 1 i livelli massimi di esposizione al rumore sono fissati dal D.L. n. 277/91 per i lavoratori, nonché dal D.P.C.M. 215/99 per le attività disciplinate.

art. 3.3 – Rumore esterno

- 1 Lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3.1 comma 1 deve rispettare i limiti di emissione elencati nella Tabella 1 della propria area e non deve determinare il supero dei limiti di immissione previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente.
- 2 Il rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa vigente e di cui al precedente comma 1 va verificato in corrispondenza degli ambienti abitativi più prossimi ubicati all'esterno dei confini di proprietà; presso tali ambienti dovrà altresì essere rispettato il limite differenziale con l'eccezione dei casi disciplinati dal D.P.C.M. 14/11/97.
- 3 I gestori delle attività produttive devono verificare il rispetto dei limiti mediante valutazione strumentale da parte di un tecnico competente in acustica ambientale.
- 4 Nel caso in cui il tecnico accerti il supero dei limiti di cui al comma 1 e comma 2 il responsabile dell'attività deve presentare entro 30 gg dalla data di accertamento (prorogabili previa istanza al Comune in funzione dell'entità del problema) un piano di risanamento acustico.

art. 3.4 – Impianti tecnologici

- 1 Gli impianti tecnologici degli edifici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 05/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, poiché contribuiscono anche a determinare un impatto acustico nei confronti dell’ambiente circostante.

art. 3.5 – Piani di Risanamento Acustico

- 1 Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 52/2000 i titolari di imprese produttive sia di beni che di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall’approvazione del Piano di Classificazione Acustica attuano la verifica di cui al punto 3.3 e se necessario provvedono ad adeguarsi e presentano alla Provincia nel caso di attività produttive soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, un apposito Piano di Risanamento.
- 2 Sono esclusi dall’obbligo i siti d’impresa che hanno in corso la registrazione di sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29/06/93 (EMAS).
- 3 Il Comune di Cavallerleone nei casi di propria competenza, valuta la congruità dei tempi di intervento indicati e approva il Piano di Risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare i tempi di effettuazione.
- 4 Qualora entro 90 giorni il Comune di Cavallerleone non si esprima sul Piano i proponenti il Piano sono tenuti a realizzarlo nei tempi e nei modi previsti. A tal fine entro i successivi 15 giorni comunicano al Comune l’inizio dei lavori.
- 5 Al termine degli interventi di risanamento la relazione tecnica sottoscritta da un tecnico acustico competente attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento deve essere trasmessa al Comune.

TITOLO 4 – Disposizioni relative ad attività rumorose temporanee

art. 4.1 - Ambito d'applicazione

- 1 Oggetto di questa sezione è la regolamentazione delle attività aventi carattere temporaneo ossia:
 - i cantieri edili, stradali o assimilabili che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;
 - concerti, manifestazioni e spettacoli all'aperto.

art. 4.2 – Cantieri edili, stradali o assimilabili

art.4.2.1 – Limiti di immissione

- 1 I responsabili dell'attività temporanea che prevedano di non superare i limiti della classe acustica di appartenenza dell'area, oppure i responsabili dell'attività temporanea che prevedano di superare i limiti acustici della classe acustica dell'area, ma di non superare il limite di emissione sonora pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il limite di emissione sonora pari a 60 dB(A) dalle ore 20.00 alle ore 8.00, danno segnalazione di ciò con una dichiarazione da presentarsi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.
Per scuole, ospedali, case di riposo e di cura valgono limiti di immissione sonora inferiori:
 - 65 dB(A) per la fascia oraria 8.00 – 20.00;
 - 55 dB(A) per la fascia oraria 20.00 – 8.00 (non valgono per le scuole).
- 2 Non vengono considerati i limiti differenziali.
- 3 I macchinari utilizzati devono ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n. 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento D.L. n. 262 del 04/09/2002 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.
- 4 Per i cantieri che non rispettano i limiti e/o gli orari di cui al comma 1 occorre sottoporre istanza di autorizzazione in deroga all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori mediante apposita valutazione da parte di un tecnico acustico competente.
- 5 I lavori di ristrutturazione rumorosi eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 20.00.

- 6 Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

art. 4.2.2 – Deroghe

- 1 E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco, ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, fognarie, elettriche, acqua, gas).
- 2 E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco, ai cantieri per gli allacciamenti tecnologici di acquedotti, gas, luce, fognature e linee telefoniche della durata massima di giorni sette.
- 3 E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco ai cantieri stradali pubblici e privati di durata massima a giorni sette lavorativi
- 4 I cantieri autorizzati in deroga di cui al comma 1, al comma 2, e al comma 3 devono comunque garantire il rispetto dell'art. 4.2.1.

art. 4.2.3 – Sanzioni

- 1 La non osservanza di quanto indicato al punto 4.2.1 comporta una sanzione amministrativa e/o la sospensione delle lavorazioni.

art. 4.3 – Concerti, manifestazioni spettacoli all'aperto

- 1 Per i concerti e spettacoli all'aperto si rimanda all'art. 1.4.3 - Aree adibite a manifestazioni di carattere temporaneo.

TITOLO 5 – Disposizioni relative alla circolazione degli autoveicoli

art. 5.1 – Contenimento ed abbattimento

- 1 Per quanto possibile negli assi viari in costruzione e ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi secondari si privilegiano interventi di moderazione del traffico.
- 2 Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico è vietato:
 - effettuare operazioni di carico e scarico di merci, bidoni e bottiglie senza adottare tutte le cautele necessarie al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - trasporto di spranghe metalliche, e di qualsiasi altro materiale che sia idoneo a provocare disturbo alla quiete pubblica come previsto dal Codice della Strada;
 - la riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento udibile fuori dall'abitacolo;
 - l'uso di apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo; la riproduzione di musica a bordo di tali veicoli può essere ascoltata solo in cuffia fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice Stradale.

TITOLO 6 – Disposizioni relative alla disciplina dei comportamenti individuali

art. 6.1 – Esercizio di mestieri ed industrie rumorose o pericolose

- 1 Sono considerate attività rumorose tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che, con l'uso, possono arrecare molestia al vicinato. Sono considerate pericolose le attività che producono odori, gas, oppure vapori nauseanti o inquinanti.
- 2 L'esercizio di arti, mestieri od industrie rumorose è consentito a condizione che siano adottate tutti gli accorgimenti necessari per evitare molestia o disturbo alla quiete pubblica, secondo le disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
- 3 Chiunque esercita una professione o un mestiere rumoroso deve sospendere l'attività dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 22.00 alle ore 06.00 e deve comunque adottare tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare disturbo.
- 4 Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.
- 5 L'autorità comunale può, se i rumori causano molestia ai vicini, ordinare limitazioni di tipo particolare. Su reclamo degli interessati o d'ufficio, gli enti ed i servizi preposti, possono accertare la natura dei rumori ed adottare i provvedimenti che ritengono necessari al fine di indurre gli interessati all'eliminazione o riduzione dei rumori molesti.
- 6 Se dall'accertamento di cui al comma precedente è riconosciuta l'assoluta incompatibilità delle attività stesse con le esigenze di tutela della quiete pubblica, l'autorità comunale potrà avviare un procedimento amministrativo volto alla risoluzione delle problematiche rilevate.
- 7 Coloro che, al momento di approvazione del presente regolamento, esercitano le attività di cui al presente articolo, ed in particolare attività che creano rumori percettibili dall'esterno o comunque dal vicinato, si intendono soggetti al medesimo obbligo stabilito per le attività rumorose permanenti agli articoli 3.2, 3.3, e 3.5.
- 8 I termini di cui al comma precedente potranno essere prorogati quando sia stato disposto il trasferimento dell'attività in altra sede più idonea.
- 9 Le disposizioni dettate da questo articolo valgono anche per coloro che esercitano mestieri od altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.

art. 6.2 – Lavoro notturno

- 1 Fermo quanto prescritto in materia di livelli delle emissioni sonore dalla normativa speciale vigente in materia, non si possono esercitare, anche temporaneamente, attività lavorative che siano causa, anche potenziale, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
- 2 Il limite temporale di cui al comma precedente può essere derogato previo parere degli enti e servizi preposti e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in tema di inquinamento acustico, tramite autorizzazioni a tempo definito, eventualmente rinnovabili.
- 3 In casi particolari quando, data la natura dell'attività o le caratteristiche del luogo in cui è esercitata, gli enti e servizi preposti lo ritengono necessario, il divieto di cui al comma 1 può essere, con provvedimento del Sindaco, esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma.

art. 6.3 – Abitazioni e luoghi privati

- 1 Nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre suoni o rumori che possano arrecare danno o molestia ai vicini fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
- 2 Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non arrecare disturbo o molestia al vicinato. La stessa disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati presso gli esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 3 Nei centri abitati è vietato, salvo autorizzazioni particolari, l'uso di sirene od altri strumenti che siano idonei ad arrecare disturbo alla collettività. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro e in caso di allarme.
- 4 E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'opportuna deroga da parte del Sindaco.
- 5 Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore per non creare disturbo o molestie ai vicini.
- 6 L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 12.00 – 15.00 e 21.00 – 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.

art. 6.4 – Dispositivi acustici antifurto.

- 1 I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo tale da non superare i limiti fissati dalla normativa specifica.

In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.

art. 6.5 – Schiamazzi, grida, canti.

- 1 Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e nelle piazze del centro abitato, nonché all'interno dei pubblici locali, in qualsiasi ora del giorno e della notte se sono idonee a cagionare disturbo alla pubblica quiete.
- 2 Sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 sino alle ore 6.00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali, banditori o strilloni.
- 3 I suonatori ambulanti anche se autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano arrecare disturbo alla pubblica quiete.
- 4 I soggetti di cui al comma precedente, nonché tutti coloro che esercitano un mestiere ambulante che sono muniti di speciale autorizzazione di P.S., devono osservare le disposizioni che sono loro eventualmente impartite dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

art. 6.6 – Pubblicità fonica.

- 1 Salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada, la propaganda sonora è consentita esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- 2 La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 50 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, nonché dalla scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
- 3 Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella prevista dal Codice della Strada.
- 4 In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

art. 6.7 – Spettacoli e trattenimenti.

- 1 Fermo restando quanto esplicitato ai Titoli 3 e 4 del presente Regolamento, è vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni

caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

- 2 Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" .
- 3 Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.

TITOLO 7 – Sanzioni

art. 7.1 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti

- 1 Salvo disposizione di legge, per le violazioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 2 A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 le disposizioni dei regolamenti comunali, che stabiliscono sanzioni per violazioni ai regolamenti comunali in misura diversa da quella indicata al comma 1, si intendono sostituite nel senso che si applica la sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

art. 7.2 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali

- 1 Per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 500 euro.

Indice

<u>TITOLO 1 – QUADRO LEGISLATIVO E STRUMENTI ATTUATIVI</u>	2
<u>art. 1.1 – Finalità ed ambito di applicazione del regolamento</u>	2
<u>art. 1.2 – Competenze comunali in materia di acustica</u>	2
<u>art. 1.3 – Piano di Classificazione Acustica</u>	3
<u>art. 1.4 – Zone particolari</u>	5
<u>art. 1.4.2. – Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali</u>	6
<u>art. 1.4.3 – Aree adibite a manifestazioni di carattere temporaneo</u>	9
<u>Art. 1.4.4 – Fasce cuscinetto</u>	10
<u>Art. 1.4.5 – Accostamenti critici tra zone limitrofe</u>	10
<u>Art. 1.5 – Prescrizioni per le sorgenti sonore</u>	11
<u>Art. 1.6 – Strumenti Urbanistici Esecutivi</u>	11
<u>TITOLO 2 – Disposizioni realtive a permessi di costruire</u>	13
<u>art. 3.1 – Interventi soggetti a Valutazione di Impatto Acustico</u>	13
<u>art. 3.2 – Interventi soggetti a Valutazione Previsionale di Clima Acustico</u>	13
<u>art. 3.3 – Impianti tecnologici</u>	14
<u>art. 3.4 – Requisiti Acustici Passivi</u>	14
<u>TITOLO 3 – Disposizioni relative ad attività rumorose permanenti</u>	15
<u>art. 3.1 – Ambito d'applicazione</u>	15
<u>art. 3.2 – Rumore interno</u>	15
<u>art. 3.3 – Rumore esterno</u>	15
<u>art. 3.4 – Impianti tecnologici</u>	16
<u>art. 3.5 – Piani di Risanamento Acustico</u>	16
<u>TITOLO 4 – Disposizioni relative ad attività rumorose temporanee</u>	17
<u>art. 4.1 - Ambito d'applicazione</u>	17
<u>art. 4.2 – Cantieri edili, stradali o assimilabili</u>	17
<u>art. 4.2.1 – Limiti di immissione</u>	17
<u>art. 4.2.2 – Deroghe</u>	18
<u>art. 4.2.3 – Sanzioni</u>	18
<u>art. 4.3 – Concerti, manifestazioni e spettacoli all'aperto</u>	18
<u>TITOLO 5 – Disposizioni relative alla circolazione degli autoveicoli</u>	19
<u>art. 5.1 – Contenimento ed abbattimento</u>	19
<u>TITOLO 6 – Disposizioi relative alla disciplina dei comportamenti individuali</u>	20
<u>art. 6.1 – Esercizio di mestieri ed industrie rumorose o pericolose</u>	20
<u>art. 6.2 – Lavoro notturno</u>	21
<u>art. 6.3 – Abitazioni e luoghi privati</u>	21
<u>art. 6.4 – Dispositivi acustici antifurto</u>	22
<u>art. 6.5 – Schiamazzi, grida, canti</u>	22
<u>art. 6.6 – Pubblicità fonica</u>	22
<u>art. 6.7 – Spettacoli e trattenimenti</u>	23
<u>TITOLO 7 – Sanzioni</u>	24
<u>art. 7.1 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni dei regolamenti</u>	24
<u>art. 7.2 – Sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali e dirigenziali</u>	24

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- ALLEGATO 1: CANTIERI EDILI , STRADALI O ASSIMILABILI.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE. (Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e nelle concessioni di lavori in sede stradale).
- ALLEGATO 2: CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- ALLEGATO 3: CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- ALLEGATO 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE
- ALLEGATO 5: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
- ALLEGATO 6 : MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

ANNOTAZIONI

Le DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA vanno inoltrate almeno 15 giorni lavorativi prima della data in cui si terrà la manifestazione o inizierà il cantiere . La domanda stessa, con gli allegati, deve essere presentata in duplice copia di cui una in bollo, in quanto gli Uffici Comunali provvederanno ad inviarne una copia all'A.R.P.A. perché esprima il proprio parere. L'autorizzazione deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Le COMUNICAZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA vanno inoltrate almeno 15 giorni lavorativi prima della data in cui si terrà la manifestazione o inizierà il cantiere. La domanda stessa, con gli allegati, deve essere presentata in duplice copia in carta semplice; una delle due copie potrà essere ritirata timbrata dagli Uffici Comunali dopo 5 giorni lavorativi dalla consegna e dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.

allegato 1

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e nelle concessioni di lavori in sede stradale)

art. 4.2 – Cantieri edili, stradali o assimilabili

art.4.2.1 – Limiti di immissione

I responsabili dell'attività temporanea che prevedano di non superare i limiti della classe acustica di appartenenza dell'area, oppure i responsabili dell'attività temporanea che prevedano di superare i limiti acustici della classe acustica dell'area, ma di non superare il limite di emissione sonora pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il limite di emissione sonora pari a 60 dB(A) dalle ore 20.00 alle ore 8.00, danno segnalazione di ciò con una dichiarazione da presentarsi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Per scuole, ospedali, case di riposo e di cura valgono limiti di immissione sonora inferiori:

65 dB(A) per la fascia oraria 8.00 – 20.00;

55 dB(A) per la fascia oraria 20.00 – 8.00 (non valgono per le scuole).

Non vengono considerati i limiti differenziali.

I macchinari utilizzati devono ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n. 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento D.L. n. 262 del 04/09/2002 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.

Per i cantieri che non rispettano i limiti e/o gli orari di cui al comma 1 occorre sottoporre istanza di autorizzazione in deroga all'Autorità Comunale almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori mediante apposita valutazione da parte di un tecnico acustico competente.

I lavori di ristrutturazione rumorosi eseguiti sui fabbricati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti tra le ore 08.00 e le ore 20.00.

Nei giorni festivi la possibilità di effettuare tali lavori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

art. 4.2.2 – Deroghe

E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco, ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, fognarie, elettriche, acqua, gas).

E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco, ai cantieri per gli allacciamenti tecnologici di acquedotti, gas, luce, fognature e linee telefoniche della durata massima di giorni sette.

E' concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, mediante provvedimento unico da parte del Sindaco ai cantieri stradali pubblici e privati di durata massima a giorni sette lavorativi

I cantieri autorizzati in deroga di cui al comma 1, al comma 2, e al comma 3 devono comunque garantire il rispetto dell'art. 4.2.1.

art. 4.2.3 – Sanzioni

La non osservanza di quanto indicato al punto 4.2.1 comporta una sanzione amministrativa e/o la sospensione delle lavorazioni

(in bollo)

allegato 2

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

Relativamente al cantiere temporaneo
previsto in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
orario attività _____

Tipo di attività: ☐ cantiere in sede fissa ☐ cantiere in sede mobile

Entità della deroga richiesta (durata) _____
Limiti sonori presunti al perimetro dell'area interessata (espressi in dB(A)) _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.h) della legge 26/10/1995 n° 447, dell'art. 9 della L.R. 20/10/2000 n°52 e del Regolamento Acustico Comunale, l'autorizzazione in deroga ai limiti e/o orari del Titolo 4 del Regolamento Acustico Comunale, per l'utilizzazione di macchinari ed attrezzature di cantiere.

Il sottoscritto

DICHIARA

- di prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Acustico Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale;
- che all'interno del cantiere saranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico;

Allega la seguente documentazione:

- 1) Valutazione previsionale di impatto acustico con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità, e stralcio della zonizzazione acustica comunale relativa alla zona di interesse;
- 2) Certificazione di conformità dei macchinari a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n. 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento D.L. n. 262 del 04/09/2002 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto
- 3) Fotocopia di documento di riconoscimento

In fede

data _____

firma _____

allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili)
COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

Relativamente al cantiere temporaneo
previsto in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
orario attività _____

Tipo di attività: ☐ cantiere in sede fissa ☐ cantiere in sede mobile

a conoscenza della normativa nazionale in materia e del Regolamento Acustico Comunale

DICHIARA

che l'inquinamento acustico prodotto sarà conforme a:

- ☐ ai limiti previsti dalla classificazione acustica della zona (Classe _____)
☐ di non superare il limite di emissione sonora pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il limite di emissione sonora pari a 60 dB(A) dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Per scuole, ospedali, case di riposo e di cura valgono limiti di immissione sonora inferiori: 65 dB(A) per la fascia oraria 8.00 – 20.00; 55 dB(A) per la fascia oraria 20.00 – 8.00 (non valgono per le scuole).

quanto sopra è conseguenza del fatto che le sorgenti di rumore utilizzate saranno :

In fede

data _____

firma _____

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

art. 1.4.3 – Aree adibite a manifestazioni di carattere temporaneo

1. Per lo svolgimento della manifestazioni di carattere temporaneo e mobile all'aperto il Comune individua le aree all'interno delle quali possono svolgersi manifestazioni di carattere temporaneo o mobile all'aperto. A tale scopo sono state individuate le seguenti aree:

- area centrale del paese costituita dalla Piazza S. Maria. L'area si trova in prossimità dell'edificio scolastico, ne consegue che non potrà essere permesso lo svolgimento delle manifestazioni durante l'orario di svolgimento delle attività scolastiche;
- Campo Sportivo Comunale .

2. E' facoltà del Comune, fermo restando l'elenco di cui al precedente comma 1, autorizzare spettacoli a carattere temporaneo anche in altri siti, con autorizzazione motivata e con riferimento a esigenze specifiche o considerazioni di opportunità giustificanti la localizzazione atipica.

3. Nel caso in cui i responsabili dell'attività temporanea prevedano di non superare i limiti della classe acustica di appartenenza dell'area, oppure i responsabili dell'attività temporanea prevedano di superare i limiti acustici della classe acustica dell'area, ma di non superare il limite di emissione sonora, al perimetro della zona nella quale si svolge la manifestazione, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti, e con orari dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 24 danno segnalazione di ciò con una dichiarazione da presentarsi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

4 Qualora si prevedano superamenti dei limiti e/o degli orari indicati al comma 3 della presente sezione i responsabili dell'attività temporanea devono presentare istanza di richiesta di autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo.

Tale istanza deve richiedersi al Comune 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, e deve essere accompagnata da apposita valutazione previsionale di impatto acustico.

5 L'autorizzazione in deroga determina l'esenzione, nelle modalità e nei tempi stabiliti, dal rispetto dei limiti acustici definiti con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale; l'autorizzazione in deroga definisce livelli ed orari autorizzati, oltre ad eventuali altre prescrizioni. L'effettiva concessione dell'autorizzazione avverrà subordinatamente ad esame di quanto richiesto.

(in bollo)

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA'
RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)
Relativamente all'attività rumorosa temporanea
prevista in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
orario attività _____
denominata _____
Entità della deroga richiesta (durata) _____
Limiti sonori presunti al perimetro dell'area interessata (espressi in dB(A)) _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.h) della legge 26/10/1995 n° 447, dell'art. 9 della L.R. 20/10/2000 n°52 e del Regolamento Acustico Comunale, l'autorizzazione in deroga ai limiti e/o orari dell'art. 1.4.3 del Regolamento Acustico Comunale, per lo svolgimento della manifestazione.

Il sottoscritto

DICHIARA

- di prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale;
- che nell'ambito della manifestazione saranno comunque utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico;

Allega la seguente documentazione:

- 1) Valutazione previsionale di impatto acustico con evidenziate le sorgenti rumorose, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone e comunità, e stralcio della zonizzazione acustica comunale relativa alla zona di interesse;
- 3) Fotocopia di documento di riconoscimento

In fede

data _____

firma _____

allegato 6

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

Relativamente all'attività rumorosa temporanea
prevista in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
orario attività _____
denominata _____

a conoscenza della normativa nazionale in materia e del Regolamento Acustico Comunale

DICHIARA

che l'inquinamento acustico prodotto sarà conforme a:

- ☐ ai limiti previsti dalla classificazione acustica della zona (Classe _____)
☐ è previsto il superamento dei limiti acustici della classe acustica dell'area, ma di non superare il limite di emissione sonora, al perimetro della zona nella quale si svolge la manifestazione, pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a dieci minuti, e con orari dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00;

quanto sopra è conseguenza del fatto che le sorgenti di rumore utilizzate saranno :

In fede

data _____

firma _____